



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 20 CO. 1 E 27 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PERSONA, INTERPRETARIATO DI LINGUA DEI SEGNI E COMUNICAZIONE FACILITATA A BENEFICIO DEGLI STUDENTI DISABILI ISCRITTI ALL'ATENEIO GENOVESE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG.....

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Durata e stipulazione del contratto	2
Art. 3 - Importo dell'appalto	2
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione	3
Art. 5 - Modalità di espletamento dei servizi	3
Art. 6 - Obblighi dell'Aggiudicatario	4
Art. 7 – Modalità dei pagamenti	4
Art. 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art. 9 - Revisione del prezzo	5
Art. 10 - Sospensioni dei servizi ed interruzioni	5
Art. 11 - Divieto di modifiche	5
Art. 12 – Varianti	5
Art. 13 - Divieto di cessione	6
Art. 14 - Divieto di subappalto	6
Art. 15 - Osservanza di norme e regolamenti	6
Art. 16 - Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori	6
Art. 17 - Trattamento dei dati	7
Art. 18 - Cauzione definitiva	7
Art. 19 – Penali	7
Art. 20 - Recesso	8
Art. 21 - Risoluzione	8
Art. 22 - Foro competente	8
Art. 23 - Norme finali	8

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi a beneficio di studenti disabili iscritti all'Ateneo genovese:

a) Accompagnamento alla persona

Il servizio consiste nel fornire, tramite operatore qualificato, un supporto individuale alla mobilità degli studenti disabili all'interno degli spazi universitari, per accedere alle aule, ai laboratori, alle mense, ai servizi, agli uffici e ad ogni altro luogo, anche esterno all'Università presso cui lo studente deve recarsi per ragioni strettamente connesse alle attività didattiche previste dai diversi Corsi di studio ivi compreso l'accompagnamento da sede didattica a fermata trasporto pubblico o servizio taxi più vicini alla stessa e/o viceversa.

b) Interpretariato di lingua dei segni

Il servizio consiste nel fornire tramite un operatore adeguatamente formato un sistema di comunicazione visivo utilizzato dalla comunità dei segnanti; la comunicazione avviene tramite la produzione di gesti che in realtà sono segni che hanno uno specifico significato codificato ed assodato, come avviene per le parole.

Tale servizio consente agli studenti sia di frequentare e seguire in autonomia le lezioni dei docenti, sia di poter usufruire dei servizi di tutorato offerti dall'Ateneo.

c) Comunicazione facilitata

Il servizio consiste nel fornire facilitatori della comunicazione, opportunamente formati ed in grado di applicare, se richiesto, la strategia W.O.C.E. (Written Output Communication Enhancement). Il facilitatore dovrà essere in grado di fornire un supporto fisico teso a favorire il massimo possibile di autonomia dello studente, e garantire la qualità del proprio intervento grazie a un percorso formativo adeguato.

2. I servizi sopra elencati dovranno essere effettuati sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, degli accordi sindacali nazionali, regionali e provinciali relativi al personale dipendente e, se del caso, dei soci lavoratori di cooperative e del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 2 - Durata e stipulazione del contratto

1. Il contratto per i servizi in oggetto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio dei servizi come risultante da un apposito verbale di inizio delle attività predisposto tra le parti.
2. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario. Le spese riferite all'IVA sono a carico dell'Università.
3. Per il caso di mancato versamento delle spese indicate al comma precedente, l'Università ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 3 - Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto è di € 199.400,00 Iva esclusa come di seguito specificato:

a) servizio di accompagnamento alla persona, di cui al punto a) dell'art. 1:

- ☐ importo presunto per il periodo di durata dell'appalto € 103.400,00 IVA esclusa;
- ☐ monte ore presuntivamente quantificato in n. 4700;
- ☐ costo orario pari a € 22,00 Iva esclusa;

b) servizio di interpretariato di lingua dei segni, di cui al punto b) dell'art.1:

- ☐ importo presunto per il periodo di durata dell'appalto € 15.000,00 IVA esclusa;
- ☐ monte ore presuntivamente quantificato in n. 500;
- ☐ costo orario pari a € 30,00;

c) servizio di comunicazione facilitata, di cui al punto c) dell'art.1,;

- ☐ importo presunto per il periodo di durata dell'appalto € 81.000,00 IVA esclusa;
- ☐ monte ore presuntivamente quantificato in n. 3.000;
- ☐ costo orario pari a € 27,00.

TABELLA RIEPILOGATIVA		
A	B	C
TIPOLOGIA SERVIZIO	N° MAX ORE PREVISTE	COSTO ORARIO
Accompagnamento alla persona	4700	22,00
Interpretariato di lingua dei segni	500	30,00
Comunicazione facilitata	3000	27,00

2. Il monte ore complessivo, per ogni singolo servizio richiesto, ha un carattere presuntivo. A seguito di monitoraggi periodici le ore previste, per ogni servizio, potranno essere rideterminate entro l'importo massimo complessivo previsto dal presente capitolato.

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione

1. Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato mediante procedura ai sensi degli artt. 20 co. 1 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art 82 co. 2 lett. a) del medesimo decreto.

Art. 5 - Modalità di espletamento dei servizi

1. Il servizio dovrà essere espletato solo ed esclusivamente su ordine del Dirigente dell'Area Didattica dell'Università degli Studi di Genova (di seguito Area Didattica);
2. Il servizio sarà commissionato dall'Area Didattica, di volta in volta, mediante l'emissione di buoni d'ordine contenenti il monte ore, il periodo nel quale dovrà essere svolto e il nominativo dello studente beneficiario dell'intervento.
3. Il Dirigente dell'Area Didattica in qualità di ordinatore della spesa, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre il numero delle ore indicate nei buoni d'ordine di cui al precedente c.2, ogni qualvolta si rendesse necessario per mutate condizioni ed esigenze dello studente fruitore del servizio.
4. I servizi di cui sopra dovranno essere resi in base alla seguente tempistica:
 - a. accompagnamento alla persona:
 - i. entro 10 giorni dalla ricezione del buono d'ordine per l'attivazione di servizi continuativi
 - ii. entro 48 ore in caso di urgenze per singoli interventi
 - b. interpretariato di lingua dei segni
 - i. entro 15 giorni dalla ricezione del buono d'ordine per l'attivazione di servizi continuativi
 - ii. entro 48 ore in caso di urgenze per singoli interventi
 - c. comunicazione facilitata
 - i. entro 15 giorni dalla ricezione del buono d'ordine per l'attivazione di servizi continuativi
 - ii. entro 48 ore in caso di urgenze per singoli interventi

Art. 6 - Obblighi dell'Aggiudicatario

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire con proprio personale, inquadrato nelle rispettive categorie previste dai CCNL, e propri mezzi i servizi oggetto del presente Capitolato alle condizioni particolari ivi indicate, impegnandosi ad osservare le modalità, i termini e condizioni previsti nel presente Capitolato e/o concordati successivamente all'aggiudicazione.
2. L'aggiudicatario deve fornire al Dirigente dell'Area Didattica l'indirizzo, il numero telefonico e di fax della sede operativa, dove dovrà essere reperibile un referente dotato di capacità operativa e decisionale durante il normale orario d'ufficio.
3. Al momento del ricevimento del buono d'ordine con cui il Dirigente dell'Area Didattica commissiona il servizio (vedasi art. 5), l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto allo stesso i nominativi delle persone impiegate entro la data di attivazione dei servizi nei tempi stabiliti all'art. 5; uguale comunicazione deve essere effettuata nel caso di variazioni. L'Appaltatore garantisce l'effettuazione del servizio attraverso personale idoneo e abilitato allo svolgimento delle attività richieste, al fine di assicurare il regolare funzionamento del servizio stesso.
4. I singoli operatori che saranno destinati all'espletamento del servizio di cui all'art.1 punto a) dovranno avere maturato almeno 2 anni di esperienza nell'attività loro richiesta. Tale esperienza dovrà essere opportunamente documentata.
5. Per i singoli operatori che saranno destinati all'espletamento dei servizi di cui all'art.1 punti b) e c) dovrà essere prodotta opportuna certificazione che attesti l'apposito percorso formativo svolto finalizzato allo svolgimento del servizio richiesto.
6. Tutto il personale dedicato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'appaltante sia nei confronti di terzi, sia nei riguardi delle leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi vigenti.
7. Tutto il personale dell'Appaltatore, addetto allo svolgimento dei servizi, avrà l'obbligo di tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti degli studenti, del pubblico e del personale della stazione appaltante. Chiunque, tra il personale stesso, non sia di gradimento dell'appaltante, dovrà essere sostituito dietro motivata richiesta del medesimo.
8. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte ed esclusivamente con personale dipendente dell'Appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni che gli incaricati dovessero arrecare alle persone o alle cose.
9. L'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità per qualsiasi ed eventuale danno alle persone ed alle cose che dovesse essere causato dal proprio personale per manchevolezze o trascuratezze nello svolgimento della prestazione.
10. A garanzia di ciò l'Appaltatore dovrà esibire, prima dell'inizio dei servizi, un'apposita polizza di assicurazione stipulata con una primaria Compagnia con un massimale di almeno € 1.000.000,00 valida per l'intero periodo contrattuale.

Art. 7 - Modalità dei pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile ed inoltrate al Dirigente dell'Area Didattica che provvederà al controllo della rispondenza tra i servizi fatturati ed i servizi effettivamente richiesti ed erogati, mediante verifica dei registri - con il dettaglio ore - mensilmente depositati dall'Appaltatore presso la struttura stessa.
2. Il pagamento avverrà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del D.lgs. 231/2002, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento sarà disposto tramite l'Istituto Cassiere dell'Università Banca CARIGE S.p.A. - Agenzia 41 - Via G. D'Annunzio 39.
3. Il termine di pagamento di cui al precedente comma è dovuto al tempo necessario all'Area Didattica per poter effettuare i controlli di cui al comma 1.
4. Il pagamento è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione del servizio e alla verifica della regolarità

contributiva a mezzo DURC.

5. Sull'importo netto di ciascun pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate a conclusione del contratto a seguito di verifica di conformità definitiva e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale e sarà concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.
2. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall'Istat.

Art. 10 - Sospensioni dei servizi ed interruzioni

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Università di procedere alla risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Università si riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.
3. L'Università si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.
4. L'interruzione dei servizi, secondo motivata decisione dell'Università, comporterà comunque il diritto dell'Appaltatore ad ottenere il pagamento del corrispettivo effettivamente reso fino al momento dell'interruzione.

Art. 11 - Divieto di modifiche

1. Nessuna variazione o modifica al contratto o al capitolato può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non preventivamente approvata dall'Università nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento e dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile del procedimento dell'esecuzione.

Art. 12 - Varianti

1. L'Università può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - d. nell'esclusivo interesse dell'Università, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Inoltre l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
 3. Nei casi elencati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, l'Università può chiedere all'Aggiudicatario, ai sensi del comma 4 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
 4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire la suddetta prestazione, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
 5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite l'Università procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto.

Art. 13 - Divieto di cessione

1. Il contratto che verrà stipulato non sarà cedibile.
2. In caso di cessione l'Università procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. 14 - Divieto di subappalto

1. Considerata la specificità del servizio oggetto dell'appalto è fatto divieto all'Appaltatore di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei servizi compresi nell'appalto, pena il diritto dello stesso appaltante alla risoluzione del contratto e salvo risarcimento di ogni conseguente danno e spesa; la violazione di tale obbligo comporterà in ogni caso da parte dell'Amministrazione appaltante, a titolo di sanzione, l'immediato incameramento della cauzione.

Art. 15 - Osservanza di norme e regolamenti

1. L'aggiudicatario è soggetto alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Università rinvia:
 - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
 - disposizioni previste dalla Legge 12.3.1999, n. 68;
 - disposizioni in materia di sicurezza e previdenza e assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
 - disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
 - disposizioni in materia di antimafia;
 - disposizioni del codice civile.
2. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Art. 16 - Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/1965 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'Aggiudicatario è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la

sicurezza e la salute connessi alle attività che i prestatori svolgeranno presso l'Amministrazione e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, richiamate in questo articolo, determinano la risoluzione del contratto.
4. Non sussistono oneri per la sicurezza derivanti dalla stipula del contratto, né si riscontrano rischi lavorativi da interferenze, né sussiste l'obbligo di relazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3bis D.lgs 81/08 e s.m.i..

Art. 17 - Trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali e ad osservare la massima riservatezza riguardo alle notizie, di qualsiasi natura, acquisite nello svolgimento dei servizi, in conformità da quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.

Art. 18 - Cauzione definitiva

1. A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, deve costituire adeguata garanzia¹.
2. Qualora l'Università esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Aggiudicatario è obbligato a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Università.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 19 - Penali

1. Le infrazioni ai patti contrattuali fanno incorrere l'Aggiudicatario nelle seguenti penalità:
 - per ogni giorno di non eseguito servizio per ogni studente (€ 100,00);
 - per un ritardo e trascurato servizio per ogni studente (€ 30,00);
 - per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali e non espressamente indicata nel presente articolo, potrà essere inflitta una penalità da € 20,00 a € 250,00.
2. Nel caso di recidive, nel termine di un mese, le penalità sono raddoppiate.
3. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Università invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
4. L'Università procederà al recupero della penalità, previa comunicazione con raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
5. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
6. Qualora, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

¹ La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

Art. 20 - Recesso

1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 134 del D. Lgs. n.163/2006.
2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata all'Aggiudicatario con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. Trascorso tale periodo, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 21 - Risoluzione

1. Oltre ai casi previsti negli artt.135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata A./R, nei seguenti casi:
 - a) sospensione del servizio a seguito di decisione unilaterale dell'Aggiudicatario;
 - b) cumulo delle penali comminate pari o superiore al 10% dell'importo del contratto;
 - c) violazione del divieto di subappalto di cui all'art. 14;
 - d) documento unico di regolarità contributiva dell'Aggiudicatario negativo per due volte consecutive secondo le modalità previste all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - e) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - f) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
 - g) cessione di contratto o di azienda;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università, ai sensi del precedente art. 18;
 - i) inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza richiamate all'art. 16 del presente capitolato;
 - j) ogni altro caso di grave negligenza nello svolgimento del servizio, tale da inficiare le condizioni di credibilità dell'impresa nei confronti dell'Università.
2. Nel caso di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della fideiussione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
4. In ogni caso, l'Aggiudicatario dovrà comunque proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Università, provocare danno alla stessa.

Art. 22 - Foro competente

1. Per qualunque controversia nascente dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 23 - Norme finali

1. Si dà atto dell'assenza di rischi da interferenze e pertanto non è necessaria la redazione di apposito DUVRI.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolato, valgono le disposizioni del D. Lgs. n. 163/06, del D.P.R. n. 207/2010, del Codice Civile, e delle vigenti norme di contabilità pubblica.